



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA n.

31

del 12-7-2016

Oggetto: "Divieto agli esercenti di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e similari, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro".

IL SINDACO

Considerata la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti, con conseguente affollamento di strade e piazze nell'attuale periodo estivo;

Atteso che si registra un elevato consumo di bevande alcoliche in genere, ed in particolare di birra, e ciò ne deriva l'insorgere di problemi arrecati alla sicurezza urbana, problemi che subiscono una recrudescenza nelle ore serali e notturne, e che si estrinsecano, in particolare, nel turbamento della quiete pubblica nonché nella pericolosità per l'incolumità pubblica e per il decoro e l'igiene urbano, derivanti dall'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro vuote;

Valutato, che la vendita in bottiglie di vetro e il conseguente consumo su area pubblica, determina l'abbandono di numerose bottiglie, spesso in frantumi, direttamente sul manto stradale e/o sui marciapiedi o sulla spiaggia, è pregiudizievole dell'incolumità delle persone e del decoro urbano;

Preso atto, che sussiste l'esigenza di assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati, almeno una volta al giorno, nell'orario di chiusura dell'attività, nonché la pulizia delle aree di circolazione insistenti nelle zone antistanti e limitrofe alle attività indicate in oggetto;

Ritenuto necessario, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuta, l'urgente necessità, di vietare agli esercenti di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e similari, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande e ai gestori di stabilimenti balneari, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in bicchieri di vetro, nonché di imporre gli obblighi di rimozione dei rifiuti dianzi menzionati;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs n.267/2000, così come modificato dall'art.6 del D.lgs n.92/2008; ed, in particolare, il suo articolo 54;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

- 1) Per le ragioni ed ai sensi delle disposizioni menzionate nella premessa e per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ***è fatto divieto, agli esercenti di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e similari, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande e ai gestori di stabilimenti balneari,, presenti in tutto il territorio comunale:***

- a) Di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro;*
- b) Di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro;*
- c) Di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro.*

2) E, inoltre, fatto obbligo agli esercenti di somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e similari, nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande e ai gestori di stabilimenti balneari di provvedere nelle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo, nonché in quelle adiacenti i locali medesimi, in quanto pregiudizievole dell'incolumità delle persone e del decoro urbano:

- a) alla rimozione dei rifiuti abbandonati,*
- b) alla pulizia delle medesime aree per almeno una volta al giorno, prima della chiusura dell'esercizio.*

La presente Ordinanza avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e sino al 10/09/2016.

A V V E R T E

Che l'inottemperanza alla presente Ordinanza sarà perseguita con la sanzione amministrativa prevista dall'art.7-bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. e che l'inosservanza del divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in bicchieri di vetro, sarà, altresì, perseguita secondo quanto previsto dal codice penale.

D E M A N D A

Al Corpo di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica al controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza e onera il Comando di P.M. di distribuirne copia a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché agli artigiani autorizzati alla vendita di bevande e ai gestori di stabilimenti balneari.

T R A S M E T T E

Il presente provvedimento alla Polizia Municipale, alla Stazione dei CC di Giardini Naxos, al Locale Ufficio Marittimo, per quanto di rispettive competenza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

